

**Accordo di programma tra il Comune di Venezia e il Magistrato alle Acque in ordine alla progettazione ed esecuzione del ponte sull'ingresso della darsena dell'ospedale civile SS. Giovanni e Paolo, lato Fondamente nuove \***

**Premesso**

- che il Magistrato alle Acque e il Comune di Venezia hanno sottoscritto in data 3 agosto 1993 un Accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 142/90 volto a realizzare un adeguato coordinamento tra Enti diversi per la programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi integrati, inerenti la difesa dalle acque alte, il risanamento igienico sanitario, opere di urbanizzazione, di cui alla legge 139/92, su ambiti territoriali lagunari;
- che tale Accordo di programma è stato specificato ulteriormente e dettagliato con Atto di intesa sottoscritto il 28 settembre 1995;
- che tale coordinamento si auspica possa proseguire in altri ambiti territoriali ove convergono le iniziative degli Enti sopraccitati per i fini dettati dalle leggi speciali per Venezia;

**tutto ciò premesso e ritenuto**

le Amministrazioni, come sopra descritto, convengono:

**Art. 1**

Le premesse fanno parte integrante del presente atto e hanno valore di patto tra le parti.

**Art. 2**

Il Magistrato, tramite il proprio concessionario Consorzio Venezia Nuova, è individuato quale soggetto di progettazione e attuazione degli interventi per un importo complessivo di Euro 413.165,52.

Le opere consistono in:

1. rifacimento del ponte alle Fondamente nuove in corrispondenza nuova darsena dell'ospedale Civile;
2. sistemazione delle spalle del ponte;
3. allargamento canale per immissione alla darsena.

**Art. 3**

Il finanziamento di Euro 413.165,52 per le opere di cui all'articolo 2, è a carico del Comune di Venezia.

**Art. 4**

La redazione progettuale, sia essa preliminare, definitiva ed esecutiva e la direzione lavori vengono eseguiti dal Magistrato alle Acque, tramite il proprio concessionario Consorzio Venezia Nuova. Il Magistrato alle Acque si impegna a sottoporre i progetti alle Direzioni Centrali "Progettazione ed esecuzione lavori" e "Programmazione e controllo /Coordinamento alla legge speciale", al fine di consentire l'analisi completa di tutti gli aspetti tecnici e di acquistare specifico parere da parte del proprio organo istituzionale.

Il Comune di Venezia, nelle sedi istituzionalmente competenti, provvede all'approvazione dei progetti

nel termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Qualora il progetto comporti variante urbanistica al PRG vigente, l'approvazione dello stesso sarà oggetto di successivo specifico accordo di programma con la procedura di legge prevista nei tempi dalla stessa determinati.

**Art. 5**

Il Magistrato alle Acque, attuatore dell'intervento di cui al presente provvederà, attraverso il proprio Consorzio Venezia Nuova, a definire unitamente al Comune di Venezia metodologie e programmi esecutivi delle opere da realizzare per l'esecuzione degli interventi compatibili con le esigenze della comunità locale e riguardo alla tempistica realizzativa; in particolare, l'intervento di cui al presente atto dovrà coordinarsi, nei tempi di esecuzione e nelle modalità tecnico-operative, con l'azienda ULSS 12 veneziana che dovrà realizzare una cavana per l'ingresso delle idroambulanze all'interno dell'ospedale Civile nello spazio prospiciente il nuovo Dipartimento d'urgenza.

Il Magistrato alle Acque dovrà tenere informata in modo continuo e costante l'Amministrazione comunale circa lo svolgimento dell'opera tramite l'invio di una relazione con cadenza semestrale. I rappresentanti dell'Amministrazione comunale all'uopo nominati saranno autorizzati altresì ad accedere all'area di cantiere per verificare di persona l'andamento delle attività. Nelle Commissioni di collaudo, anche in corso d'opera, il Magistrato alle Acque inserisce un membro indicato dall'Amministrazione comunale per le opere di competenza del Comune di Venezia.

**Art. 6**

Le parti convengono che, qualora fosse necessario introdurre in corso d'opera variazioni quantitative e/o al progetto originario, l'istruttoria tecnica della perizia di variante sarà riservata all'Organo consultivo del Magistrato alle Acque che delibererà con la presenza del rappresentante del Comune di Venezia. Gli eventuali costi aggiuntivi delle perizie di variante saranno a carico dello Stato.

**Art. 7**

Il presente Accordo ha una durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla sua pubblicazione sul bollettino Ufficiale regionale il cui onere è a carico del Comune

**Art. 8**

Alla vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di programma si rinvia all'art 34 D.Lgs. 267/2000.

*Ing. Maria Giovanna Piva*

*Prof. Paolo Costa*

\* Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 39 del 12 aprile 2002